CONVENZIONE TRA

L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA

E

L'ASSOCIAZIONE ESN ASE FOGGIA

L'Università dei Foggia, di seguito denominata “Università”, CF 94045260711, con sede legale in Via Gramsci 89-91, 71122 Foggia, rappresentata pro-tempore dal Magnifico Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio; CF **********,

E

L'Associazione Erasmus Student Network (ESN) ASE Foggia di seguito denominata “Associazione”, con sede legale in Via Gramsci 89-91, 71122 Foggia, CF 94082350714, rappresentata dal Presidente e Rappresentante Legale pro-tempore, il Dott. Marco Mallamo, CF **********,

PREMESSO CHE

- l'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) rilasciata dalla Commissione Europea pone in capo all'Università il compito di fornire agli studenti Erasmus in entrata idonea assistenza.
- l'Università di Foggia è impegnata nell'accoglienza di studenti Erasmus e internazionali, questi ultimi iscritti ai diversi corsi di laurea proposti dall'Ateneo, oltre a quelli iscritti a corsi di alta formazione e di dottorato di ricerca.
- l'Associazione ESN è un'organizzazione internazionale no-profit che opera in oltre 40 Paesi con la missione di promuovere e supportare la mobilità studentesca sotto il motto "Students Helping Students” ed è composta prevalentemente da studenti universitari o giovani laureati che hanno in precedenza acquisito esperienza di studio all'estero con il Programma Erasmus e fa parte della rete di associazioni studentesche internazionali "Erasmus Student Network";

- la suddetta Associazione, costituitasi come apartitica, aconfessionale e non a scopo di lucro, ha tra i suoi scopi tutti gli obiettivi espressi negli statuti e nelle direttive di Erasmus Student Network AISBL, in particolare quelli di favorire l'integrazione sociale degli studenti internazionali, ospiti presso l'Università, e di assistere e consultare gli studenti che prendono parte o hanno intenzione di partecipare a un programma di scambio internazionale;
- ESN ASE Foggia, attiva dal 2009, fa parte delle reti *ESN Italia* ed *ESN International*, collaborando con oltre 54 sezioni universitarie italiane e partecipando a iniziative e meeting nazionali ed europei, accoglie e supporta gli studenti internazionali che trascorrono un periodo di studio presso l'Università di Foggia creando occasioni di scambio socio-culturale in un ambiente accogliente e dinamico, favorendo, così, la loro integrazione nella realtà accademica e cittadina e offrendo supporto pratico agli studenti in arrivo nelle prime necessità logistiche e burocratiche,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina i rapporti fra l'Università e l'Associazione per la gestione dell'accoglienza e delle pratiche di primo inserimento degli studenti Erasmus e internazionali, questi ultimi iscritti ai diversi corsi di laurea proposti dall'Ateneo, oltre a quelli iscritti a corsi di alta formazione e di dottorato di ricerca.
2. Stabilisce, inoltre, forme di collaborazione fra le Parti, finalizzate alla promozione dell'internazionalizzazione dell'Università e dei suoi studenti.

ART. 2 - IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si impegna a supportare l'Università, tramite i propri volontari e in base alla disponbilità degli stessi, nelle seguenti attività in favore degli studenti

Erasmus e internazionali in entrata segnalati dall'Università:

a) Gestione dei contatti (telefonici ed e-mail) con gli studenti prima dell'arrivo, al fine di organizzare un programma di accoglienza e orientamento

b) Accoglienza degli studenti all'arrivo in città e supporto generale legato alle prime necessità degli studenti Erasmus e internazionali in entrata

c) Assistenza nel disbrigo delle pratiche necessarie per il soggiorno con 'Università, l'Agenzia delle Entrate, Questura, ASL e altri Enti/Istituzioni

d) Organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative quali eventi, viaggi, concerti, mostre, ecc. per favorire l'integrazione degli studenti Erasmus e internazionali in entrata.

2. In accordo con l'Area Relazioni Internazionali, l'Associazione si impegna a:

a) organizzare attività di promozione del programma Erasmus+ e di assistenza agli studenti Erasmus in uscita e di accoglienza agli studenti Erasmus in entrata (Erasmus Welcome Days).

b) collaborare alla redazione di materiali informativi, guide pratiche, o video esplicativi rivolti agli studenti in mobilità e internazionali

c) promuovere le iniziative dell'Università nella città e attraverso il Network ESN partecipando agli incontri nazionali ed internazionali.

d) realizzare attività di sensibilizzazione nelle scuole o eventi pubblici locali per promuovere la mobilità internazionale.

3. L'atto della sottoscrizione, l'Associazione fornisce il nome del proprio Referente per la gestione della Convenzione e l'elenco degli associati, con i relativi contatti, che partecipano alle attività di cui alla presente convenzione e si impegna a comunicare per tempo eventuali variazioni della compagine associativa interessata dalla presente convenzione.

4. Tutte le suddette attività sono realizzate in accordo e sotto il coordinamento dell'Area Relazioni internazionali, con il personale docente (Delegati Erasmus/Internazionali di Ateneo e di Dipartimento) e con il personale amministrativo a ciò preposto, con tutti i collaboratori nel servizio di accoglienza e orientamento studenti stranieri (Erasmus e internazionali) (Buddy).
5. Le attività che coinvolgono le Parti sono frutto di programmazione, redatta tenendo conto della disponibilità dei volontari dell'Associazione, delle attività da realizzare e della tempistiche di realizzazione. La programmazione generale è redatta nel mese di ottobre di ogni anno accademico ed è suscettibile di modifiche/integrazioni nel corso dell'anno.
6. L'Università sostiene le iniziative proposte dall'Associazione, che coinvolgono anche gli studenti Erasmus e internazionali in entrata, volte a:
    a) favorire la contaminazione culturale e l'inclusione, come giornate tematiche e attività che favoriscono la conoscenza e il rispetto delle diverse tradizioni e identità culturali.
    b) favorire la socializzazione attraverso lo scambio culturale e la pratica linguistica
    c) monitorare il benessere degli studenti Erasmus e internazionali mediante sondaggi periodici
    d) a ottenere presso pubblici o privati (musei, teatri, aziende locali) scontistiche e/o gratuità a eventi culturali e servizi pubblici agli studenti Erasmus e internazionali.
    e) organizzare/partecipare a esperienze di volontariato e cittadinanza attiva per coinvolgere gli studenti Erasmus e internazionali in progetti sociali locali.
7. Qualsiasi attività posta in essere dall'Associazione non prevista dalla presente

Convenzione e che, comunque, sia riconducibile all'Università dovrà essere necessariamente approvata dall'Area Relazioni Internazionali.

8. L'Associazione si impegna a realizzare l'oggetto della presente convenzione incoraggiando il contatto e l'integrazione tra gli studenti Erasmus incoming e internazionali e gli studenti italiani iscritti, nell'ambito delle iniziative promosse dall'Università.
9. L'Associazione si impegna a presentare all'Area Relazioni internazionali una relazione scritta dettagliata in ordine cronologico di tutte le attività svolte ai sensi della presente Convenzione entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento a ciascun anno accademico di vigenza della Convenzione.

ART. 2 - IMPEGNI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università, attraverso l'Area Relazioni internazionali, si impegna a:
   a) fornire all'Associazione, prima dell'inizio di ogni semestre, le generalità e i contatti degli studenti Erasmus (incoming ed outgoing) e internazionali.
   b) garantire la formazione permanente i volontari dell'Associazione sulle procedure di gestione del programma Erasmus+ presso l'Ateneo, le scadenze e le modalità di lavoro dell'Area Relazioni Internazionali
   c) promuovere l'azione dell'Associazione presso gli studenti Erasmus sia in uscita che in ingresso, e internazionali.
   d) pianificare congiuntamente le attività da svolgersi in collaborazione nel corso dell'anno accademico e collaborare alla realizzazione del "Welcome Day" per studenti stranieri.
   e) consentire l'utilizzo degli spazi dell'Università in condivisione con le realtà presso cui si svolge il proprio servizio, al fine di favorire il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione previste dalla presente convenzione.

f) offrire visibilità ufficiale alle attività dell'Associazione, tramite i canali di comunicazione istituzionali (sito, newsletter, social media), bacheche informative o promozionali da collocarsi in zone frequentate dagli studenti (es. atri principali o aule studio);

g) organizzare almeno un incontro annuale di valutazione e pianificazione congiunta, per monitorare l'andamento delle attività e proporre miglioramenti.

h) fornire materiale promozionale o informativo utile all'Associazione da utilizzare durante eventi di benvenuto o promozione con gli studenti Erasmus e internazionali.

i) consentire un canale di comunicazione diretto con il Delegato Erasmus/Internazionale di Dipartimento, per la segnalazione di problemi o esigenze specifiche.

ART. 3 - RIMBORSO SPESE

1. L'Università eroga all'Associazione, a titolo di rimborso spese, un contributo forfettario di € 2.000,00, omnicomprensivo, per ciascun anno accademico (01 ottobre 202_ - 30 settembre 202_) o in proporzione per frazione di esso per periodi più brevi, a fronte delle attività di cui all'art. 2.
2. Il contributo, di cui al presente articolo, è corrisposto all'Associazione dietro presentazione di una relazione scritta completa di tutte le attività svolte entro il 30 settembre, con riferimento a ciascun anno accademico di vigenza della convenzione previa emissione di nota debito.

ART. 4 - TIROCINI UNIVERSITARI PRESSO ESN ASE FOGGIA

1. Gli studenti Unifg (italiani, Erasmus e internazionali) hanno la possibilità di svolgerepresso la sede di ESN ASE Foggia, previa stipula di apposita convenzione, il loro periododi tirocinio universitario, per sviluppare competenze

pratiche, linguistiche e organizzative, collaborando come *board supporters* in diversi ambiti:

a) communication Management

b) segretariato

c) relazioni esterne

d) supporto all'organizzazione di eventi.

ART. 5 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER CORSI DI LINGUA AL CLA

1. L'Università riconosce ai soci dell'Associazione la scontisctica applicata agli Enti convenzionati sui prezzi del tariffario delle prestazioni offerte dal CLA.

ART. 6 – PRIVACY

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" degli studenti Erasmus e internazionali forniti, anche verbalmente, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità ad esso strettamente connesse, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che l'Università è titolare del trattamento e l'Associazione è responsabile del trattamento. Pertanto, le parti si impegnano a sottoscrivere l'atto di designazione del responsabile del trattamento ex art. 28

GDPR (Allegato A).

4. Per quanto di sua competenza, l'Università, nella qualità di titolare del trattamento, si impegna a rispettare tutte le normative sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Convenzione, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al Contratto.

ART. 7 – DURATA

La presente convenzione entra in vigore all'atto della firma e ha validità negli anni accademici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, rinnovabile alla scadenza con apposito atto.

Art. 8 – RECESSO

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'Intesa in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il recesso non pregiudicherà la conclusione delle attività già avviate sulla base di accordi attuativi eventualmente sottoscritti, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 9 – UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO

Le Parti si impegnano a non utilizzare il nome, il logo o altri segni distintivi dell'altra Parte per finalità promozionali, di comunicazione o pubblicitarie senza preventiva autorizzazione scritta.

Eventuali utilizzi autorizzati dovranno avvenire nel rispetto dell'identità istituzionale e delle linee guida di comunicazione di ciascuna Parte.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o validità del presente Protocollo d'Intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia, salvo diverso accordo tra le Parti.

ART. 11 – REGISTRAZIONE

La presente Convenzione sarà registrata, in caso d'uso, dalla parte a ciò interessata.

La presente convenzione è redatta in duplice copia ed è firmata in modalità olografa dai Rappresentati della Parti, identificati con il rispettivo documento di riconoscimento.

Per l'Università	Per l'Associazione
Il Rettore	Il Presidente
Prof. Lorenzo lo Muzio	Dott. Marco Mallamo

Atto di nomina a "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Tra l'**UNIVERSITÀ DI FOGGIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, titolare del trattamento, con sede legale in Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC: protocollo@cert.unifg.it – E-mail rettorato@unifg.it

- Titolare del trattamento -

e

l'Associazione Erasmus Student Network (ESN) ASE Foggia" con sede in _____, rappresentata dal _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, di seguito nel presente atto denominato ESN,

I soggetti di cui sopra potranno essere definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche come "Parte").

- Responsabile del trattamento -

premesso che

A. per "trattamento" si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 4(1)(2) del Regolamento (UE) 2016/679;
B. per "normativa di riferimento" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
C. il Responsabile del trattamento, in considerazione dell'esperienza maturata nell'ambito di riferimento, della correttezza, sicurezza e professionalità che connota il suo agire imprenditoriale, della sua organizzazione interna e della riscontrata mancanza di provvedimenti sanzionatoli in materia di protezione dei dati personali ha dimostrato di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali dallo stesso effettuato nell' erogazione dei servizi specificamente riportati nell'Allegato A soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, la Normativa di Riferimento) e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;
D. al fine di ottemperare alle prescrizioni dettate dalla Normativa di riferimento e far sì che l'inquadramento dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati personali sia coerente con le già menzionate prescrizioni e normative, il titolare del trattamento intende nominare l'ESN, che accetta, quale Responsabile del trattamento, impartendo nel contempo le istruzioni cui detto Responsabile del trattamento sarà tenuto ad attenersi nell'espletamento delle attività e servizi affidati;
E. L'Avv. Nicola Fabiano, precedente DPO dell'Università di Foggia, ha espresso parere favorevole in ordine al conferimento all'ESN del ruolo di responsabile del trattamento ex art 28 GDPR;

Sulla base delle precedenti premesse che, unitamente agli Allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale delle intese raggiunte e delle reciproche pattuizioni, le Parti convengono quanto segue (di seguito l'"Atto")

1. Oggetto

1.1. Con il presente contratto il Titolare del trattamento nomina ESN quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e contestualmente impartisce allo stesso le istruzioni operative contenute nell'allegato B (di seguito "Allegato B") alle quali lo stesso nominato Responsabile del trattamento dovrà attenersi nel trattare, per conto del Titolare, i dati personali così come indicati nell'Allegato A, con particolare riguardo alle finalità e modalità del trattamento, ai principi di liceità,

correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, nonché alle misure tecniche e organizzative che dovranno essere adottate al riguardo.

1.2. Il Responsabile del trattamento prende atto che le istruzioni di cui all'Allegato B sono suscettibili di essere aggiornate, integrate o modificate in qualsiasi momento.

1.3. Il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato dal Responsabile del trattamento in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal presente contratto e dalle istruzioni impartite dal Titolare.

2. Obblighi del Responsabile del trattamento

2.1. Con il perfezionamento del presente contratto, il Responsabile del trattamento si impegna a:

a) trattare i dati personali esclusivamente per conto e secondo le istruzioni impartite dal Titolare, nonché a norma delle presenti clausole, segnalando con la massima tempestività al Titolare le eventuali istruzioni che dovessero risultare non aderenti alla Normativa di Riferimento o non adeguate rispetto al rischio insito nel trattamento medesimo;

b) trattare i dati personali di cui all'Allegato A nel pieno rispetto della Normativa di Riferimento, con particolare, ma non esclusivo, riguardo ai principi applicabili al trattamento dei dati personali, alle condizioni di liceità del trattamento, al consenso prestato dagli interessati ed alle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

c) effettuare il censimento di tutte le informazioni e di tutte le attività connesse al trattamento dei dati personali nell'esecuzione delle attività, avendo riguardo all'intero ciclo di vita del dato, dalla sua "generazione" nel processo di acquisizione delle informazioni da parte del Titolare, alla sua conservazione all'interno di archivi e/o di banche dati, fino alla sua destinazione finale, ivi compresa la distruzione dello stesso. Tali informazioni dovranno essere raccolte all'interno di uno specifico registro (di seguito, il Registro delle attività di trattamento), contenente, tra l'altro:

I. il nome e i dati di contatto di ciascun Titolare;
II. le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
III. ove applicabile, l'eventuale trasferimento dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, l'identificazione del paese terzo e dell'organizzazione internazionale verso la quale i dati sono stati trasferiti e l'indicazione di ogni documentazione e garanzia volta ad assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche all'interno del paese terzo o dell'organizzazione internazionale di riferimento non sia pregiudicato (quali, a titolo meramente esemplificativo, la decisione di adeguatezza della Commissione europea, l'adesione del destinatario dei dati nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale a codici di condotta approvati dalla Commissione europea e/o a meccanismi di certificazione accreditati dalle autorità di controllo competenti, ovvero la formalizzazione di clausole contrattuali adeguate);
IV. una descrizione delle misure tecniche e organizzative messe in atto per garantire la sicurezza e l' inviolabilità dei dati personali trattati;

d) informare tempestivamente il Titolare di tutti gli eventi e le circostanze che potrebbero pregiudicare, per qualsiasi motivo, la sicurezza del trattamento o la capacità di eseguire le obbligazioni in carico al Responsabile del trattamento;

e) far sì che le informazioni e i dati messi a sua disposizione dal Titolare siano utilizzati esclusivamente per le attività dei trattamenti cui è abilitato e siano protetti da adeguate misure di sicurezza fisica e logica, volte a garantire che gli stessi restino integri e non siano in alcun modo e per nessun motivo alterati, smarriti, cancellati, distrutti o comunque resi accessibili a terze parti non autorizzate, assumendosi ogni conseguenza che dovesse derivare in capo al Titolare per il mancato rispetto di quanto previsto all'interno del presente periodo;

f) far sì che i propri prodotti e servizi tengano conto sin dalla loro progettazione delle regole e dei principi della protezione dei dati personali, in modo da minimizzarne l'utilizzo e

limitare il trattamento ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente Atto;

g) facilitare l'esercizio della facoltà di verifica e di controllo del Titolare, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli interventi necessari;

h) trattare i dati personali con mezzi correlati alle finalità del trattamento determinate dal Titolare e per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate;

i) in presenza di violazioni di dati personali ed al fine di consentire al Titolare il rispetto delle tempistiche indicate dalla Normativa di Riferimento, informare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo - secondo le modalità e le tempistiche individuate nell'Allegato B - il Titolare delle avvenute violazioni e fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle autorità di controllo competenti e coinvolte, al fine di consentire lo svolgimento delle attività conseguenti (quali, ad esempio, le notifica della violazione dei dati personali al Titolare e la descrizione delle probabili conseguenze).

3. Misure di Sicurezza

3.1. Per tutta la durata del trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare quanto previsto dall' Allegato B ed a mettere in atto ogni altro presidio di sicurezza necessario ad impedire o comunque ridurre al minimo il rischio di distruzione, perdita, diffusione o alterazione dei dati personali ovvero di accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi, nonché il rischio di trattamento di dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento, quali, a mero titolo di esempio:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento,

3.2. Il Responsabile del trattamento dovrà periodicamente aggiornare le misure tecniche e organizzative adottate ai sensi del presente contratto - in relazione alle conoscenze tempo per tempo dal medesimo acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati, alle specifiche caratteristiche del trattamento e ad eventuali specifici provvedimenti o raccomandazioni di settore - mediante l'applicazione, in particolare, di quelle misure, tempo per tempo, rese obbligatorie dalla legge ovvero rese disponibili nel settore della sicurezza dei dati personali, previa intesa con il Titolare.

3.3. Il Responsabile del trattamento riconosce in ogni caso al Titolare del trattamento il diritto di richiedere allo stesso Responsabile del trattamento, che si impegna ad accettare, l'utilizzo di ogni nuova tecnologia, sperimentazione e/o sviluppo tecnologico di cui sia venuto a conoscenza e che sia strettamente funzionale ad una maggiore sicurezza del trattamento.

3.4. Il Responsabile del trattamento, nell'ambito della propria struttura aziendale, consentirà l'accesso ai dati personali ai soli soggetti che siano stati espressamente autorizzati al trattamento e, contestualmente alla loro individuazione e designazione, si fa carico di fornire loro specifiche istruzioni circa le modalità di trattamento che siano in linea con quanto disposto dalla Normativa di Riferimento e dall'Atto. Tali soggetti dovranno operare - in relazione alle mansioni dagli stessi svolte - con metodologie e strumenti di lavoro idonei all'acquisizione esatta, pertinente e non eccedente dai dati personali, all'eventuale loro aggiornamento, alla conservazione nei termini di legge e, più in generale, ad ogni fase del trattamento e non potranno eseguire operazioni di trattamento per fini diversi rispetto a quelli previsti per l'esecuzione dei Servizi e non oltre il tempo stabilito per ciascuna operazione di trattamento. In particolare, ove i trattamenti dei dati personali dovessero comportare l'uso di sistemi informatici e telematici, l'accesso a tali dati da parte delle persone fisiche autorizzate al trattamento

potrà avvenire solo attraverso un opportuno profilo di abilitazione (User ID e Password), attivato secondo i criteri e le modalità impartite dal Responsabile del trattamento. Sarà cura del Responsabile del trattamento garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con il Responsabile del trattamento, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

4. Richieste degli interessati

4.1. Con riferimento ai trattamenti oggetto del presente contratto, in caso di ricezione di richieste da parte dagli interessati per l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla Normativa di Riferimento, il Responsabile del trattamento dovrà:

a) dare tempestiva comunicazione scritta al Titolare della richiesta ricevuta allegandone copia e, tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso Titolare di dare seguito alle richieste degli interessati, nel rispetto delle relative tempistiche e delle scadenze previste dalla Normativa di Riferimento e dell'Allegato B;

b) permettere al Titolare di fornire agli interessati i dati personali a loro riconducibili in un formato strutturato. di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico;

c) permettere al Titolare di garantire all'interessato i diritti di accesso ai propri dati personali. di rettifica, di opposizione e limitazione del trattamento;

d) recepire le comunicazioni pervenute dal Titolare con riguardo alle comunicazioni di rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento o portabilità dei dati.

4.2. Il Responsabile del trattamento si impegna a prestare al Titolare analoga collaborazione anche in caso di istanze presentate dall'autorità di controllo.

5. Dichiarazioni e garanzie

5.1. Il Responsabile del trattamento dichiara e garantisce di:

a) aver messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto della Normativa di Riferimento, anche ai fini della sicurezza del trattamento, dandone apposita evidenza al Titolare su richiesta di quest'ultimo;

b) laddove disponibili, aver aderito agli eventuali codici di condotta compatibili con la propria operatività, registrati e pubblicati dall'autorità di controllo competente e/o dal comitato europeo per la protezione dei dati, e/o di possedere adeguate certificazioni in corso di validità eventualmente rilasciate dagli organismi di certificazione accreditati dall'autorità di controllo competente e/o da organismi di accreditamento idonee a dimostrare la conformità dei trattamenti effettuati alla Normativa di Riferimento;

c) di essere a conoscenza della inesistenza di condizioni che possano in qualsiasi modo ostacolare o impedire di adempiere alle istruzioni del Titolare o di adempiere agli obblighi di cui al presente contratto.

6. Verifiche e controlli

6.1. Il Responsabile del trattamento si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e della Normativa di Riferimento, anche attraverso la trasmissione, su richiesta del Titolare, di un documento che indichi in maniera dettagliata ed esaustiva le misure tecniche e organizzative adottate.

6.2. Il Titolare si riserva la facoltà di richiedere a proprio insindacabile giudizio informazioni al Responsabile del trattamento o di compiere, in qualsiasi momento (ma non più di una volta all'anno) e con previo congruo avviso, verifiche e controlli al fine di accertare la piena conformità del trattamento svolto alle istruzioni impartite. A questo proposito il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare il diritto di accedere – nei limiti di quanto definito dal presente Atto – a qualsiasi dato personale, a qualsiasi informazione,

nonché a qualsiasi locale in cui vengono svolte le operazioni di trattamento e a qualsiasi mezzo o strumento utilizzato per il trattamento dei dati personali per il tempo strettamente necessario, negli orari e con modalità tali da non interferire con l'attività lavorativa del Responsabile del trattamento e senza dover corrispondere, né a quest'ultimo né a terzi, alcuna somma di denaro.

6.3. Il Responsabile del trattamento s'impegna sin d'ora a mettere a disposizione dell'autorità di controllo il proprio Registro delle categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare.

6.4. Qualora, nel corso della verifica e del controllo, si accerti che il Responsabile del trattamento non abbia rispettato le istruzioni impartite, il Titolare potrà fissare un congruo termine entro il quale il Responsabile del trattamento sarà tenuto a adeguarsi ai requisiti pattuiti, decorso inutilmente il quale il Titolare avrà facoltà di considerare risolto il rapporto contrattuale con il Responsabile del trattamento con riferimento al quale sono state svolte le attività di verifica e di controllo.

7. Responsabilità

7.1. Il Responsabile del trattamento risponde con diretta assunzione di responsabilità sia delle violazioni degli obblighi che la Normativa di Riferimento pone a carico dei responsabili del trattamento sia dei comportamenti, anche omissivi difformi rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare - posti in essere dai suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dai dipendenti, consulenti e collaboratori di eventuali fornitori terzi di cui si sia avvalso per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, esonerando integralmente il Titolare da ogni responsabilità connessa alle suddette violazioni e/o comportamenti, il tutto nei limiti di cui all'art. 82 del GDPR. Pertanto, il Responsabile del trattamento garantisce sin d'ora di manlevare integralmente e tenere indenne il Titolare, anche ai fini processuali, da qualsiasi onere, danno, spesa o conseguenza pregiudizievole derivante da qualsivoglia azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, da chiunque promossa o avanzata per questioni inerenti o conseguenti ad un'eventuale o asserita violazione degli obblighi o delle istruzioni di cui sopra, che sia accertata in sede giudiziale e nei limiti di responsabilità definiti dal GDPR. Il Responsabile del trattamento garantisce altresì di assistere il Titolare affinché siano rispettati gli obblighi relativi alla comunicazione agli interessati e/o all'autorità di controllo delle violazioni dei dati personali, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla consultazione preventiva.

8. Sub-Responsabile del trattamento

8.1 Il Titolare autorizza il Responsabile al ricorso a sub responsabili. Il sub responsabile è tenuto a rispettare gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che sono previsti nel contratto/atto giuridico concluso tra il Titolare e il Responsabile del trattamento

9. Trasferimento internazionale di dati personali

9.1. I dati trattati dal Responsabile del trattamento in esecuzione delle attività svolte per conto del Titolare non potranno essere da quest'ultimo comunicati a terzi, né diffusi o trasferiti all'estero, salvo quanto eventualmente previsto dalla Normativa di Riferimento. In particolare, per quanto riguarda il trasferimento di dati personali verso paesi terzi allo Spazio Economico Europeo (SEE) o verso organizzazioni internazionali, il Responsabile del trattamento potrà trasferire i dati personali esclusivamente verso i paesi terzi o le organizzazioni internazionali nei quali le regole applicabili al trattamento dei dati garantiscono un livello adeguato di protezione delle persone fisiche, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione europea.

9.2. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il Responsabile del trattamento può procedere al trasferimento dei dati verso paesi terzi o verso organizzazioni internazionali solo a condizione che sussistano adeguate garanzie dei diritti degli interessati, che il trattamento sia effettuato in presenza di norme vincolanti per l'impresa destinataria dei dati ovvero che sussistano specifiche situazioni in deroga a quanto sopra, ai sensi della

Normativa di Riferimento. Delle suddette valutazioni e garanzie il Responsabile del trattamento deve dare apposita evidenza al Titolare.

10. Cessazione del trattamento dei dati personali

10.1. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, delle attività svolte dal Responsabile del trattamento per conto del Titolare, di scioglimento dell'Atto o di richiesta di cancellazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento dovrà senza ingiustificato ritardo provvedere al rispetto delle richieste scritte pervenute dal Titolare e quindi a:

a) restituire al Titolare tutta la documentazione analogica e informatica, su qualsiasi supporto, relativa a qualunque dato personale di cui sia entrato in possesso nel corso del trattamento o nello svolgimento dell'attività di cui ai richiamati Servizi, e successivamente a

b) cancellare, in modo permanente e irreversibile, tutti i dati personali trattati in esecuzione delle attività svolte per conto del Titolare e cancellare le copie esistenti, fatte salve le eventuali norme di legge nazionali e comunitarie che dispongano la conservazione di determinati dati, informazioni e documenti per periodi prefissati.

11. Risoluzione

11.1. Il Titolare potrà risolvere il presente contratto, così risolvendo anche il rapporto contrattuale con il Responsabile del trattamento ad esso connesso, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 del codice civile qualora:

a) l'eventuale inadempimento del Responsabile del trattamento alle istruzioni impartite dal Titolare possa compromettere i diritti degli interessati o la protezione dei loro dati personali;

b) il Responsabile del trattamento non si sia adeguato alle istruzioni fornite dal Titolare entro i termini di cui al precedente articolo 2 e Allegato B;

c) il Responsabile del trattamento abbia trattato i dati personali per finalità ulteriori rispetto a quelle strettamente previste per l'erogazione delle attività svolte per conto del Titolare o non abbia messo in atto adeguate misure di sicurezza fisica e logica volte a garantire che i dati stessi restino integri e non siano in alcun modo e per nessun motivo alterati, smarriti, cancellati, distrutti o comunque resi accessibili a terze parti non autorizzate;

d) il Responsabile del trattamento abbia violato quanto previsto dall'articolo 9 in materia di trasferimento internazionale di dati personali;

e) il Responsabile del trattamento abbia violato l'obbligo di informare tempestivamente secondo le modalità e le tempistiche individuate nell'Allegato B, il Titolare di tutti gli eventi e le circostanze che potrebbero pregiudicare, per qualsiasi motivo, la sicurezza del trattamento o la capacità di eseguire, eseguire nei tempi previsti, le obbligazioni in carico al Responsabile del trattamento medesimo.

12. Disposizioni varie

12.1. Il presente contratto è da considerarsi riservato e confidenziale e non può essere diffuso né comunicato a terzi senza il consenso scritto del Titolare del trattamento.

12.2. Le Parti concordano che l'Atto è a titolo gratuito e che l'attribuzione a ESN del ruolo di Responsabile del trattamento non potrà comportare in capo al Titolare alcun aggravio dei costi concordati per l'esecuzione delle attività svolte per conto delio stesso Titolare.

12.3. Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Sono già stati allegati al presente contratto i seguenti documenti:
Allegato A: Ambito di trattamento
Allegato B: Misure tecniche e organizzative adeguate ed istruzioni di trattamento
Foggia lì, data

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Il Titolare del trattamento
Università di Foggia

Il Responsabile del trattamento
ESN

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 del codice civile, il Responsabile del trattamento dichiara di aver letto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, le seguenti disposizioni contenute agli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Foggia lì, data

Il Responsabile del trattamento
l'ESN

ALLEGATO A

TRATTAMENTO: descrizione del trattamento:

L'ESN si impegna a trattare i dati personali in nome e per conto del Titolare del trattamento nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni di cui alla Convenzione _____ sottoscritta tra l'Università degli Studi di Foggia e l'ESN medesimo.

Le **finalità** del trattamento per cui i dati personali sono trattati sono:
Finalità istituzionali.

Base giuridica: art. 6 (1) (b) Regolamento UE 2016/679 - Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

Durata: Triennale, dalla data di sottoscrizione, per gli a.a. 2025/26, 2026/27 e 2027/28.
Criterio durata: Data di conclusione del rapporto.

Le **categorie di interessati** per cui i dati personali vengono trattati sono:
● studenti SI
● laureati SI
● personale amministrativo SI

Le **tipologie di dati personali** afferenti al trattamento sono:
• dati comuni SI
• categorie particolari di dati SI
• dati personali relativi a condanne penali e reati NO

I possibili **destinatari** cui possono essere inviati i dati personali trattati sono:
Aziende esterne coinvolte nella Convenzione.

ALLEGATO B

Misure tecniche e organizzative adeguate ed istruzioni di trattamento

PREMESSA

La Normativa di Riferimento impone ai soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento di dati personali di mettere in atto misure tecniche ed organizzative che garantiscano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio e di adottare processi strutturati di rilevazione, di notifica e di comunicazione delle violazioni di sicurezza comportanti l'accidentale e/o l'illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione di tali dati o l'accesso non autorizzato ai dati medesimi.
Obiettivo del presente documento consiste nel fornire al Responsabile del trattamento le istruzioni di trattamento a cui quest'ultimo deve attenersi nell'ambito dell'erogazione dei Servizi a favore del Titolare. Tali istruzioni dovranno essere recepite dal Responsabile del trattamento, il quale si impegna a sua volta a svolgere ogni intervento necessario al rispetto delle istruzioni impartite, a mantenere un appropriato livello di sicurezza del trattamento e ad assistere il Titolare nell'individuare le soluzioni tecniche ed organizzative adeguate ed efficaci in funzione del trattamento concretamente svolto.

1. MISURE DI SICUREZZA

1.1. I trattamenti di dati personali di cui all'Allegato A dovranno essere posti in essere dal Responsabile del trattamento nel pieno rispetto delle previsioni della Normativa di Riferimento con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai principi applicabili al trattamento dei dati personali, all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati ed aggiornati dal Garante per la protezione dei dati personali o da altre autorità di controllo competenti in materia di protezione dei dati personali.

1.2. Il Responsabile del trattamento dichiara e garantisce che il trattamento dei dati personali di cui al presente contratto:

- **a)** sarà effettuato sia manualmente sia con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e per via telematica, con modalità strettamente correlate alle finalità dei trattamenti da effettuare;
- **b)** si attuerà per il tempo e con le modalità strettamente necessarie al perseguimento delle finalità del trattamento specificate nell'Allegato A e in modo tale da garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali;
- **c)** sarà effettuato soltanto dopo aver messo in atto le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi di:
  - **I.** distruzione, perdita e violazione, anche accidentale, dei dati stessi; o accesso. in modo accidentale o illegale, ai dati personali;
  - **II.** modifica e divulgazione non autorizzata dei dati personali;
  - **III.** trattamento non autorizzato o illecito dei dati personali.

1.3 Nel valutare l'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto, il Responsabile del trattamento dovrà tenere conto dei già menzionati rischi insiti nel trattamento. Le misure di sicurezza adottate ai sensi del presente contratto dovranno essere periodicamente riviste e aggiornate dal Responsabile del trattamento in relazione alla conoscenze tempo per tempo dal medesimo acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati, alle specifiche caratteristiche del trattamento e ad eventuali specifici provvedimenti o raccomandazioni di settore - mediante l'applicazione, in particolare, di quelle ulteriori o rafforzate misure, tempo per tempo, rese obbligatorie dalla legge ovvero rese disponibili nel settore della sicurezza dei dati personali, previa intesa con il Titolare.

1.4 Il Responsabile del trattamento, inoltre, sarà tenuto a:

a) implementare le proprie misure di sicurezza secondo i principi di "Privacy by design" e "Privacy by default";

b) adottare misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato al rischio a cui i dati, i trattamenti, i diritti e le libertà delle persone fisiche sono esposti, tenuto conto delle indicazioni fomite dal Titolare anche a seguito della valutazione d'impatto effettuata (*Data Protection Impact Assessment* - DPIA);
c) garantire la continua riservatezza, integrità e disponibilità dei dati stessi, impartendo istruzioni tecniche e organizzative per la corretta custodia e utilizzo dei supporti rimovibili di memorizzazione;
d) mettere in atto procedure interne volte a testare, verificare e valutare che le misure tecniche e organizzative implementate garantiscano la sicurezza del trattamento;
e) comunicare e trasmettere al Titolare la documentazione tecnica relativa alle modifiche, tempo per tempo apportate alle misure di sicurezza adottate in riferimento al trattamento dei dati oggetto delle attività svolte per conto del Titolare;
f) garantire la disponibilità e la resilienza dei sistemi, ripristinando tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, definendo delle misure tecniche e di processo per il corretto backup dei dati personali e prevedendo attività periodiche di test volte a verificare il ripristino dei dati.

2. MISURE CONCERNENTI IL TRATTAMENTO EFFETTUATO CON L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

2.1 Sistema di autenticazione informatica

2.1.1 Il Responsabile del trattamento deve far sì che:
a) il trattamento di dati personali con strumenti elettronici sia consentito alle sole persone autorizzate dotate di credenziali che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti;
b) l'autenticazione informatica delle persone autorizzate al trattamento venga effettuata tramite un codice identificativo personale associato ad una parola chiave riservata conosciuta solamente dalle medesime oppure tramite dispositivo di autenticazione in possesso ed uso esclusivo della persona autorizzata al trattamento di dati personali, eventualmente associato a un codice identificativo o ad una parola chiave. In aggiunta, l'autenticazione potrà avvenire mediante lo sfruttamento di una caratteristica biometrica della persona autorizzata al trattamento di dati personali, eventualmente associata ad un codice identificativo o ad una parola chiave;
c) il sistema di autenticazione informatica garantisca che ad ogni persona autorizzata al trattamento di dati personali sia assegnata o associata individualmente una o più credenziali per l'autenticazione;
d) siano impartite alle persone autorizzate al trattamento di dati personali istruzioni sulle cautele per la segretezza della password e sulla diligente custodia degli eventuali dispositivi in possesso ed uso esclusivo di queste ultime;
e) la password sia composta da almeno 8 caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
f) siano impartite istruzioni affinché le password non siano facilmente riconducibili alle persone autorizzate al trattamento di dati personali;
g) la password sia modificata dalla persona autorizzata al trattamento di dati personali al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. Nel caso in cui le persone siano autorizzate al trattamento di particolari categorie di dati personali, la password dovrà essere modificata almeno ogni tre mesi;
h) il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altre persone, neppure in tempi diversi;
i) le credenziali di autenticazione (eccetto le utenze tecniche autorizzate) vengano disattivate dopo almeno 6 mesi di inutilizzo;
j) le credenziali di autenticazione vengano disabilitate in caso di perdita della qualità che consente alla persona autorizzata l'accesso ai dati personali (es. cambi di ruolo);
k) siano impartite istruzioni per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante la sessione di trattamento;
l) siano presenti le disposizioni relative ai casi di assenza prolungata della persona

autorizzata al trattamento, in relazione alla custodia delle copie delle credenziali.

2.2 Sistema di autorizzazione

2.2.1 Il Responsabile del trattamento deve far sì che:

a) quando per le persone autorizzate al trattamento di dati personali sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso, sia utilizzato un sistema di gestione dei profili autorizzativi;

b) il sistema di autorizzazione sia configurato in modo tale da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento (principio del minimo privilegio);

c) la sussistenza delle condizioni per il mantenimento dei profili autorizzativi sia verificata con periodicità almeno annuale.

2.3 Altre misure di sicurezza

2.3.1 Il Responsabile del trattamento deve far sì che;

a) nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito alle persone autorizzate al trattamento di dati personali e addette alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista di queste persone possa essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione;

b) i dati personali siano protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante idonei strumenti elettronici (es. firewall, IDS, antivirus), aggiornati almeno ogni 6 mesi;

c) gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti siano effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di categorie particolari di dati personali l'aggiornamento deve essere almeno semestrale;

d) siano impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedano il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale;

2.4 Ulteriori misure in caso di trattamento di dati particolari (ex art. 9 GDPR)

2.4.1 Il Responsabile del trattamento deve far sì che:

a) i dati personali che rientrino in categorie particolari siano protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-*ter* del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici;

b) siano impartite istruzioni tecniche e organizzative per la corretta custodia e utilizzo dei supporti rimovibili di memorizzazione;

c) siano impartite istruzioni per la distruzione dei supporti rimovibili contenenti categorie particolari di dati personali non più utilizzati e per la distruzione di tali dati dai supporti riutilizzati da altri addetti non autorizzati al trattamento di dati personali;

d) siano adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con interessati e non superiori a sette giorni.

3. MISURE CONCERNENTI IL TRATTAMENTO EFFETTUATO SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

3.1 Per il trattamento effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici, il Responsabile del trattamento deve:

a) impartire alle persone autorizzate al trattamento di dati personali istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali;

b) far sì che nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito alle persone autorizzate al trattamento di dati personali, la lista di queste persone possa essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione;

c) far sì che quando gli atti e i documenti contenenti categorie particolari di dati personali (ex art. 9 GDPR), sono affidati a determinate persone per lo svolgimento dei relativi compiti, i

medesimi atti e documenti siano controllati e custoditi da queste persone fino alla loro restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e siano restituiti al termine delle operazioni affidate;

d) garantire che l'accesso agli archivi contenenti categorie particolari di dati sia controllato;

e) adottare procedure idonee a far sì che le persone ammesse all'accesso ai locali dell'azienda, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, siano identificate e registrate;

f) quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi, garantire che le persone che vi accedono siano preventivamente autorizzate.

4. MISURE CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DI DATI BANCARI

Per i soli trattamenti di dati personali che comprendono operazioni bancarie, il Responsabile del trattamento è tenuto ad utilizzare unicamente soluzioni, strumenti, piattaforme informatiche espressamente indicati dal Titolare, con esclusione di ogni altro sistema.
Il Responsabile del trattamento e comunque tenuto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

5. MISURE CONCERNENTI LE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

5.1 Il Responsabile del trattamento deve:

a) far sì che le persone autorizzate al trattamento di dati personali abbiano accesso e trattino esclusivamente i dati personali che sono strettamente necessari per dare corretta e piena esecuzione ai Servizi o per adempiere ad obblighi di legge e, in ogni caso, nei limiti e in conformità con il presente contratto e la Normativa di Riferimento,

b) consentire il trattamento dei dati personali unicamente alle persone che per esperienza, capacità e formazione risultano idonee ad assicurare il rispetto della Normativa di Riferimento, abbiano svolto con cadenza almeno annuale un corso di formazione circa gli obblighi disposti dalla Normativa di Riferimento, siano state autorizzate per iscritto allo svolgimento di operazioni di trattamento di dati personali.

5.2 Mediante l'autorizzazione di cui sopra il Responsabile del trattamento deve altresì impartire per iscritto alle suddette persone dettagliate istruzioni operative relative agli obblighi a cui sono tenute nel trattamento dei dati personali, alle precauzioni che e medesime devono adottare per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga in conformità al presente contratto e alla Normativa di Riferimento ed alle attività da compiere in caso di violazione dei dati personali.

5.3 Il Responsabile del trattamento deve altresì:

a) vigilare scrupolosamente sull'esatto adempimento, da parte delle persone autorizzate al trattamento di dati personali, delle istruzioni ricevute e degli obblighi a cui sono soggetti;

b) approntare misure fisiche, tecniche ed organizzative atte a far sì che ciascuna persona autorizzata al trattamento possa avere accesso esclusivamente ai Dati Personali che possono essere trattati in base al proprio profilo di autorizzazione, tenendo conto dell'attività che devono compiere nell' esecuzione dei Servizi;

c) far sì che le persone autorizzate al trattamento mantengano un comportamento conforme a quanto previsto nell'Atto e nella Normativa di Riferimento e comunque improntato a standard di diligenza, correttezza e professionalità, astenendosi da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, che possa violare la Normativa di Riferimento o che possa determinare conseguenze pregiudizievoli per il Titolare;

d) far sì che il personale esterno non dipendente del Responsabile del trattamento sia autorizzato al trattamento, nei limiti in cui la legge o il contratto di riferimento lo consentano, per il solo periodo necessario all' erogazione delle attività oggetto del rapporto tra il Responsabile del trattamento e il Titolare. Tali soggetti dovranno operare sotto la diretta responsabilità del Responsabile del trattamento.

6. MISURE CONCERNENTI GLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA

6.1 Il Responsabile del trattamento è tenuto, al verificarsi dei relativi presupposti, a designare

gli amministratori di sistema ed a rispettare quanto indicato nel provvedimento generale del Garante del 27 novembre 2008 "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*", cosi come modificato dal successivo Provvedimento del 25 giugno 2009, recante "*Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento*".

6.2 Il Responsabile del trattamento dovrà predisporre, aggiornare e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche nominate amministratori di sistema e comunicare al Titolare, a richiesta di quest'ultimo e comunque almeno annualmente, l'elenco aggiornato degli amministratori di sistema, specificando in una apposita lista quali siano quelli che nell'ambito delle proprie funzioni e mansioni abbiano la possibilità di intervenire sui dati personali di pertinenza o comunque in possesso del Titolare.

6.3 Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

7. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1 In presenza di violazioni di dati personali, il Responsabile del trattamento è tenuto a:

a) informare il Titolare del trattamento e il suo DPO, immediatamente e comunque entro e non oltre 24 ore da quando ha avuto conoscenza dell'evento;

b) di concerto con il Titolare del trattamento, adottare immediatamente e comunque senza ingiustificato ritardo ogni necessaria misura volta a minimizzare i rischi di qualsivoglia natura per i dati personali e porre in essere ogni eventuale operazione necessaria per porre rimedio alla violazione dei dati personali, per attenuarne i possibili effetti negativi e per investigarne le cause.

7.2 Il Responsabile del trattamento deve inoltre tenere un registro che elenchi le violazioni dei dati personali, le circostanze ad esse relative, le conseguenze di ciascuna violazione, i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale registro dovrà essere esibito al Titolare a semplice richiesta di quest'ultimo.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

8.1 Il Responsabile del trattamento dichiara e garantisce di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi della Normativa di Riferimento, impegnandosi a evadere qualsiasi richiesta formulata da parte del Titolare per far fronte alle richieste degli interessati.

8.2 Nello specifico il Responsabile del trattamento si obbliga a collaborare con il Titolare per garantire che le richieste di esercizio dei diritti degli interessati previsti dalla Normativa di Riferimento siano soddisfatte entro i tempi e secondo le modalità di legge. Il Responsabile del trattamento dovrà garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati dalla Normativa di Riferimento sulla base degli accordi intercorsi con il Titolare, impegnandosi a notificare per iscritto al Titolare entro un termine di 5 giorni solari qualsiasi richiesta di esercizio di tali diritti formulata direttamente da parte degli interessati, allegando altresì una copia della richiesta.